



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 95 DEL 12/06/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRATICA SUAP N. 97/2025 PROT. N.7188 DEL 11/05/2025 AI SENSI DELL'ART.19 COMMA 3 DELLA LEGGE 241/1990 - ELTIMAR SUPERMERCATI SRL

IL RESPONSABILE

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

- i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, prestazione di servizi, localizzazione, realizzazione e trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività sono presentati telematicamente al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio ai sensi del DPR 07.09.2010, n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività produttive” ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito in L. 133/2008”;
- il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli Enti ed agli Uffici chiamati ad intervenire nel procedimento; ne acquisisce i pareri e nulla osta al fine dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (Titolo Unico);
- con Decreto sindacale n.24 del 29.09.2022 è affidato al Dr. Stefano Servidei l'incarico di Responsabile del Servizio Attività Economiche e Suap, ed in quanto tale risulta soggetto competente ad emanare il presente atto;

Vista la SCIA pratica SUAP n.97/2025 presentata in data 11/05/2025, protocollo n.7188, dal Sig. **Pistolesi Davide**, nato a Portoferraio (LI) il 28/08/1979, C.F. PSTD-VD79M29G912V, in qualità di legale rappresentante della società “Eltimar Supermercati s.r.l.” con sede legale a Portoferraio (LI) in Piazzale dell'Arcipelago Toscano snc – Partita IVA n.01115250498, con la quale si dichiara l'avvio dell'attività di commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, svolta su immobile identificato al catasto urbano Foglio 49 particella 654 sub. 603 e particella 705 sub. 604;

Vista l'istruttoria espletata e la documentazione allegata alla SCIA registrata sul portale STAR n.97/2025 identificativo di pratica SUAP;

Dato atto che:

- su richiesta di specifico parere di competenza, il Responsabile Comunale dell'Area Tecnica/Urbanistica ha comunicato al SUAP, con nota prot. n.8976 del 11/06/2025, che:
 - “ - *Dagli elaborati grafici allegati alle pratiche in parole si rileva che l'unità immobiliare originaria è stata frazionata in due unità immobiliari distinte, così come definite dall'art. 30 della D.P.G.R.39/r/2018, mediante la realizzazione di un tramezzo. Tale intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, soggetto a CILA ai sensi dell'art. 136 comma 2 lettera a) della L.R.T. 65/2014.*

- *Il suddetto intervento ha determinato incremento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 41 della D.P.G.R 39/R/2018;*
- *L'immobile in oggetto, dal punto di vista urbanistico, è collocato all'interno del Tessuto di recente formazione di cui all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Piano Operativo. Questo stabilisce che "gli interventi che comportano incremento del carico urbanisticosono subordinati alla verifica dei rapporti minimi di cui al D.M. 1444/68 nonché delle dotazioni di parcheggi privati (pertinenziali e di relazione) previste dalle normative vigenti nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 13 comma 9 delle presenti norme".*
- *Considerato che agli atti dello sportello SUE non risulta essere depositata dalla Soc. Eltimar Supermercati srl la CILA per il frazionamento dell'unità immobiliare originaria e che pertanto non è stato verificato il rispetto dei rapporti minimi di cui al D.M. 1444/68 nonché delle dotazioni di parcheggi privati (pertinenziali e di relazione) previsto dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Piano Operativo.*
- *Per quanto di competenza si esprime parere contrario ai soli fini edilizi ed urbanistici." ;*

Considerato che le carenze dei presupposti e dei requisiti riscontrate non consentono l'esercizio dell'attività di cui alla SCIA presentata, pratica SUAP 97/2025, in quanto l'immobile dove è stato dichiarato lo svolgimento dell'attività non risulta essere conforme alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia esposta nel parere sopra riportato;

Atteso che l'art.19 comma 3 della L. 241/1990 dispone: "...L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa...";

Visti:

- l'art. 38 del D.L. 25/06/2008 n. 112,
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160,
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art 107;

Fatti salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali;

ORDINA

al Sig. **Pistolesi Davide**, nato a Portoferraio (LI) il 28/08/1979, C.F. PSTD-VD79M29G912V, in qualità di legale rappresentante della società "Eltimar Supermercati

s.r.l.” con sede legale a Portoferraio (LI) in Piazzale dell’Arcipelago Toscano snc – Partita IVA 01115250498, **il divieto di prosecuzione** dell’attività di commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa, svolta su immobile identificato al catasto urbano Foglio 49 particella 654 sub. 603 e particella 705 sub. 604, di cui alla SCIA Pratica SUAP n.97/2025, prot. n.7188 del 11/05/2025.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata all’interessato a mezzo PEC: *eltimarsupermercati@livornopec.it*, e trasmessa in copia alla Comando di Polizia Municipale del Comune di Campo nell’Elba.

INFORMA

che, in applicazione del disposto dell’art.3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art.8 DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all’art.2 e seguenti della Legge 1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni).

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)